



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Nuove opere

## COPIA

### DETERMINAZIONE N. 2274 DEL 17/12/2015

<b>OGGETTO:</b>	<b>REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA SAN LAZZARO - Importo € 150.000,00 - CUPE31E15000790004 SIOPE 2102. Determina a contrarre.</b>
-----------------	---

### IL DIRIGENTE

#### VISTO

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 03 Luglio 2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e la Delibera di Giunta N. 304 del 24/07/2015 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2015-2017;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 262 del 30.11.2015 con la quale veniva approvata la modifica al Piano Triennale e nel quale l'intervento proposto veniva inserito al rigo 32 dell'Elenco Annuale 2015 per un importo di euro 150.000,00;
- la Determina n. 2073 del 01.12.2015 con la quale si è proceduto alla variazione del fondo pluriennale vincolato per la modifica del cronoprogramma. Variazioni tra alcuni stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;

#### PREMESSO CHE

- Con Delibera di Giunta N. 531 del 04.12.2015 veniva approvato il progetto esecutivo per la "Realizzazione di un parcheggio in via San Lazzaro" per un importo complessivo di € 150.000,00, con imputazione al sottostante prospetto, in relazione alla quota di esigibilità della spesa:

Euro	Voce di bilancio	Ex Cap.	CUP	esercizio	Impegno	siope
0	1005.22.225	2081.103.01	E31E15000790004	2015		2102
150000	1005.22.225	2081.103.01	E31E15000790004	2016	218	2102
0	1005.22.225	2081.103.01	E31E15000790004	2017		2102

- *Il progettista è il Geom. Mario Silvestrini e il Direttore dei lavori sarà il Geom. Mario Silvestrini - Settore Lavori Pubblici e Urbanistica UO Nuove Opere;*
- *il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.10, comma 1 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. è il Dott.Arch.Pamela Lisotta;*
- *il progetto è stato validato a termini dell'art. 55, del d.P.R. 207/2010, dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.Arch.Pamela Lisotta in data 03.12.2015;*
- *ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 del D.Lgs. n° 163/06 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. n 267/00 e s.m.i., deve essere redatta apposita determinazione a contrarre;*
- *in relazione al disposto dell'art. 53, comma 2, del Codice dei Contratti, il contratto ha per oggetto la sola esecuzione;*



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Nuove opere

**VISTO** che per detto contratto trovano applicazione, oltre che i principi e le disposizioni comuni della Parte I Titolo I, le norme della Parte II e in particolare il Titolo II "Contratti sotto soglia comunitaria", nonché il Titolo III "Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici", la Parte IV "Contenzioso" e la Parte V "Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie - Abrogazioni" del Codice dei contratti;

**VISTO** l'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, nonché l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, i quali hanno stabilito che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla "determinazione a contrattare" del Responsabile del procedimento di spesa, nella quale vengono individuati il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base, si evidenzia quanto segue:

- La scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 55 del D.lgs. 163/2006 ;

- L'importo presunto a base d'asta dei lavori è il seguente:

## 1. LAVORI A BASE D'ASTA:

1.1) Lavori a misura (al netto degli oneri di sicurezza)	€ 76.999,20
1.2) Incidenza della manodopera	€ 38.923,66
Importo totale dell'asta	€ 115.922,86

## 2. LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA:

2.1) Lavori in economia	€ 4.109,82
2.2) Oneri per attuazione piani sicurezza	€ 2.967,32

**TOTALE LAVORI € 123.000,00**

- *Ai fini dell'ammissione* alla procedura di gara, oltre agli ulteriori requisiti specificati nell'allegato Bando di gara, il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 28 del D.P.R. 34/2000 ovvero in possesso di attestazione SOA in una categoria coerente con la natura dei lavori da affidare; al fine di considerare i rapporti di analogia fra i lavori eseguiti dalla ditta concorrente e quelli in esame da affidare, ai sensi della Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n.165 del 11.06.2003, si precisa che i lavori in esame sono inquadrabili come lavori stradali e che ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori si intendono appartenenti alla categoria OG 3.

- *Criterio di aggiudicazione* dell'appalto: secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 comma 2, lettera a) del Dlgs 12/04/2006 n° 163;

- *L'appalto* verrà aggiudicato anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed conveniente, nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del regio decreto n. 827 del 1924.

- *Saranno escluse* le offerte in aumento. Ai sensi del comma 1 art 86 e comma 9 art 122 del D.Lgs. 163/2006, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata a termini dello stesso art. 86 c 1. Detta procedura non sarà esercitabile se il numero delle offerte valide risulterà inferiore a dieci, ai sensi del comma 9 art 122 del D.Lgs. 163/2006; in tal caso si applicherà l'art. 86 c 3 (valutazione di congruità);



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Nuove opere

- *il contratto* che si andrà a stipulare con l'aggiudicatario dell'appalto in oggetto ha come fine: l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di un parcheggio in via San Lazzaro";

- *l'oggetto* del contratto è l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di un parcheggio in via San Lazzaro", di cui al progetto esecutivo approvato e sarà stipulato a misura ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in forma pubblica-amministrativa, con spese a carico dell'aggiudicatario;

- *per ogni clausola contrattuale*, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti si fa riferimento al Capitolato Speciale di Appalto nonché all'ulteriore documentazione parte integrante del progetto esecutivo approvato;

**RILEVATO** che nel Bando di gara sono indicate: le modalità di presentazione, i criteri di ammissibilità delle offerte e la procedura di aggiudicazione;

**VISTO** l'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006 che prevede quanto segue:

"2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte."

**VISTO** l'art. 46 – comma 1 ter – del D.Lgs. 163/2006 che stabilisce quanto segue:

"1-ter. Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.";

**DATO ATTO** che, ai sensi del combinato disposto della normativa sopra richiamata, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere presentate dai concorrenti, questo Ente utilizzerà la procedura prevista dall'art. 38 - comma 2 bis - del D.Lgs. 163/2006 – applicando la sanzione pecuniaria che, con il presente atto, viene fissata in € 123,00, pari all'uno per mille dell'importo di gara, da presentare secondo le modalità indicate nel Bando di gara;

**VISTO** l'art. 122, comma 6 lett.a), del D.Lgs. 163/2006, con il quale viene stabilito che "nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando all'Albo Pretorio per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro, ...omissis.. non può essere inferiore a ventisei giorni";

**DATO ATTO** che si procederà agli adempimenti in materia di pubblicità delle gare ai sensi dell'art. 122 - comma 5 - del D.Lgs. 163/2006, trattandosi "di bandi relativi a contratti di importo inferiore ai cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune"

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) del 09/12/2014 pubblicata sulla



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Nuove opere

G.U. n. 159 dell' 11.07.2015 recante "Autofinanziamento per l'anno 2015" le stazioni appaltanti, nonché gli operatori economici che intendono partecipare a gare d'appalto, sono tenuti a versare un contributo all'Autorità sopra indicata, ai fini della copertura dei costi relativi al funzionamento della suddetta Autorità;

**CONSIDERATO** che l'ammontare di tale contributo viene fissato dall'A.N.AC. in relazione all'importo posto a base di gara e che tale contributo deve essere pagato entro il termine di scadenza del MAV emesso dalla suddetta Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo;

**RILEVATA**, pertanto, la necessità di effettuare il pagamento di tale contributo entro il termine di scadenza del MAV per un importo di Euro 30,00, essendo l'ammontare dell'appalto in oggetto compreso tra 40.000 e 150.000 Euro, mediante l'utilizzo delle somme previste in Bilancio sull'apposito Capitolo di spesa relativo ai pagamenti ANAC;

**Considerato** che:

- ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il Comune di Fano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 219 del 22 dicembre 2014, ha approvato la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Fano (ente capofila), Fossombrone, Serrungarina, Saltara e Montemaggiore al Metauro approvandone lo schema di convenzione ai sensi dell'art.30 del T.U.E.L, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con successiva adesione anche del Comune di Cartoceto, giusta convenzione sottoscritta in data 5 marzo 2015;

- con la deliberazione della Giunta Comunale n.465 del 27/10/2015 è stato approvato il Regolamento di funzionamento della Centrale unica di committenza che prevede che i comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio comune operante presso l'Amministrazione di Fano come Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi nello stesso specificati;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.489 del 17/11/2015 ad oggetto "Avvio operatività CUC- Disposizioni transitorie nelle more dell'accreditamento presso l'ANAC";

**Dato atto** pertanto, di dover procedere all'appalto dei lavori in oggetto mediante la costituita Centrale Unica di Committenza in conformità al comma 3 bis dell'art.33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

**Attestata**, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**Considerato che** la presente spesa potrà essere aggiudicata a condizione che venga confermato nel testo definitivo della Legge di stabilità per l'anno 2016 quanto attualmente contenuto nell'art. 35 del relativo disegno di legge in materia di pareggio di bilancio degli Enti Territoriali.

**Dato atto che** in base a quanto sopra:

• **la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione provvisoria nel caso in cui la Giunta Comunale dia formalmente mandato al dirigente che ha sottoscritto il relativo bando/lettera d'invito per la revoca del procedimento di appalto; la revoca sarà disposta ove la copertura finanziaria della spesa prevista per l'appalto (Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata) non venga inclusa nella determinazione dei saldi utili del patto di stabilità interno così come previsto nell'art.35 commi 3-5 del DDL di Stabilità 2016.**

**In tal caso nessun indennizzo, comunque denominato, sarà dovuto agli offerenti."**



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Nuove opere

• **Le suddette spese dovranno essere pagate entro l'esercizio 2016.**

• Il rispetto delle condizioni e dei tempi di attivazione e di conclusione dei lavori di cui sopra comportano il superamento della verifica di cui all'art. 9 D.L. 78/2009 in quanto la disposizione normativa le esclude dalla verifica del patto di stabilità.

**Visto** il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006";

**Visto** il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;

**Visto** l'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure";

**Visto** l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

**Visto** il Provvedimento del Sindaco n° 49 del 27.12.2011 con cui si nomina il sottoscritto Arch. Giangolini Adriano quale Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica a far data dal 01/01/2012, prorogato con Provvedimento Sindacale n. 8 del 29/07/2015 fino al 31 Dicembre 2015;

**Stante** la propria competenza;

**Ravvisata** la necessità di provvedere in merito;

## DETERMINA

1. di **DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **DARE ATTO** che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3. di **INDIRE** una procedura aperta ai sensi ai sensi degli articoli 54 e 55 del D.lgs. 163/2006 per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione di un parcheggio in via San Lazzaro" per l'importo a base di gara di Euro 115.922,86 ,dicui Euro 76.999,20 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 38.923,66 per incidenza manodopera non soggetti a ribasso oltre ad Euro 2.967,32 per oneri di sicurezza inclusi ed aggiuntivi ed € 4.109,82 per lavori in economia;
4. di **DARE ATTO** che il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 28 del D.P.R. 34/2000 ovvero in possesso di attestazione SOA in una categoria coerente con la natura dei lavori da affidare; al fine di considerare i rapporti di analogia fra i lavori eseguiti dalla ditta concorrente e quelli in esame da affidare, ai sensi della Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n.165 del 11.06.2003, si precisa che i lavori in esame sono inquadrabili come lavori stradali e che ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori si intendono appartenenti alla categoria OG 3.



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Nuove opere

5. di **DARE ATTO** che l'appalto è a misura ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, e che ai sensi dell'art. 122- comma 9 – del medesimo Decreto si procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all'art. 86 - comma 1 – del medesimo decreto.

6. di **STABILIRE** in € 123,00 pari all'uno per mille dell'importo a base di gara, la sanzione pecuniaria prevista per la procedura di cui all'art. 38 – comma 2 bis – del D.Lgs. 163/2006 ("soccorso istruttorio"), da presentare secondo le modalità previste nel Bando di gara.

7. di **STABILIRE** a carico dell'aggiudicatario i seguenti obblighi ai fini della tranciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:

- l'aggiudicatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tranciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'aggiudicatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo competente per territorio la notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

8. di **DARE ATTO** che il codici CIG e CUP sono i seguenti:

CIG - **65195620C3**

CUP - **E31E15000790004**

9. di **DARE ATTO**, che si darà corso al presente provvedimento nell'ambito della Centrale Unica di Committenza per l'attivazione e gestione della procedura di gara;

10. di **DARE ATTO** che, trattandosi di appalto di lavori, *non sono attive convenzioni CONSIP* (Legge 7 agosto 2012, n.135 di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95);

11. di **ATTESTARE** ai sensi dell'art.147 bis del Tuel, di cui al Decreto legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

12. di **DARE ATTO** che il presente intervento è interamente finanziato con l'utilizzo di avanzo di amministrazione – fondi per il finanziamento spese in conto capitale e con la seguente imputazione:

Euro	Voce di bilancio	Ex Cap.	CUP	esercizio	Impegno	siupe
0	1005.22.225	2081.103.01	E31E15000790004	2015		2102
150000	1005.22.225	2081.103.01	E31E15000790004	2016	218	2102
0	1005.22.225	2081.103.01	E31E15000790004	2017		2102

13. di **DARE ATTO** che la presente spesa potrà essere aggiudicata a condizione che venga confermato nel testo definitivo della Legge di stabilità per l'anno 2016 quanto attualmente contenuto nell'art. 35 del relativo disegno di legge in materia di pareggio di bilancio degli Enti Territoriali.

14. di **DARE ATTO** che *la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione provvisoria nel caso in cui la Giunta Comunale dia formalmente mandato al dirigente che ha sottoscritto il relativo bando/lettera d'invito per la revoca del procedimento di appalto; la revoca sarà disposta ove la copertura finanziaria della spesa prevista per l'appalto (Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata) non venga*



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Nuove opere

*inclusa nella determinazione dei saldi utili del patto di stabilità interno così come previsto nell'art.35 commi 3-5 del DDL di Stabilità 2016.*

***In tal caso nessun indennizzo, comunque denominato, sarà dovuto agli offerenti.***

15. di **DARE ATTO** che le suddette spese dovranno essere completate e pagate entro l'esercizio 2016;

16. di **DARE ATTO** che si procederà al pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, come previsto dall'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e dalla deliberazione della suddetta Autorità del 09/12/2014, pubblicata sulla G.U. n. 159 dell' 11.07.2015 recante "Autofinanziamento per l'anno 2015" pari ad Euro 30,00, essendo l'ammontare dell'appalto in oggetto compreso tra 40.000 e 150.000 Euro, mediante utilizzo delle somme previste in Bilancio sull'apposito Capitolo di spesa relativo ai pagamenti ANAC;

17. di **DARE ATTO** che il rispetto delle condizioni e dei tempi di attivazione e di conclusione dei lavori di cui sopra comportano il superamento della verifica di cui all'art. 9 D.L. 78/2009 in quanto la disposizione normativa le esclude dalla verifica del patto di stabilità.

18. di **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 10, c. 1, del D. Lgs. 163/2006 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Arch. Pamela Lisotta.

Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett b) del D.Lgs.vo 33/2013, sul sito istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente" alla pagina Provvedimenti Dirigenti - Art. 23 c. 1 Punto B;

La presente determinazione viene trasmessa per le procedure attuative, all'Ufficio di Ragioneria.

La presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA

(Dott. Arch. Adriano Giangolini)

*(firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del decreto legislativo N. 82/2005)*





**DETERMINAZIONE N. 2274 DEL 17/12/2015**

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)

**INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA**

**Riferimenti contabili:**

**Conferma finanziamento per €123.000,00 (+iva) su imp.16/218 -DETERMINA A  
CONTRARRE-**

Fano, li 17-12-2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI

Mantoni Daniela

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

